di tali corsi non si ripercuoterebbero sull'importo della restituzione;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di riso e di rotture di riso prevista all'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE, la restituzione fissata il giorno del deposito della domanda del titolo è quella applicabile a un'esportazione effettuata nello stesso giorno:

— diminuita di un importo uguale alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine e il prezzo cif, quando il primo è superiore al secondo di oltre 0,025 unità di conto per 100 chilogrammi.

— aumentata di un importo uguale alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine, quando il primo è superiore al secondo di oltre 0,025 unità di conto per 100 chilogrammi.

Nell'intervallo tra le fissazioni settimanali, la restituzione applicabile in caso di fissazione in anticipo viene adattata quando l'applicazione della regola di calcolo sopra definita implica una modifica del suo importo superiore a 0,025 unità di conto per 100 chilogrammi.

Il prezzo cif considerato è quello stabilito conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE.

Il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE [2], prendendo tuttavia come base, per ciascun mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco durante il mese nel quale sarà effettuata l'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO N. 475/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1967

relativo alle modalità di calcolo del prelievo applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso e alla fissazione anticipata del prelievo per taluni di questi prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], e in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 24,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [3], e specialmente gli articoli 13, paragrafo 3, e 25,

Visto il regolamento n. 360/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, relativo al regime d'importazione e di esportazione di prodotti tra-

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

sformati a base di cereali e di riso (1), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 13,

Considerando che l'elemento mobile del prelievo applicabile ai prodotti trasformati di cui al regolamento n. 360/67/CEE è in linea di massima fissato per un mese e modificato nel frattempo in funzione delle variazioni del prezzo cif per il prodotto di base; che tali variazioni non hanno in tutti i casi un influsso immediato sul prezzo dei prodotti trasformati importati; che occorre pertanto prevedere un importo al di sotto del quale non vi è alcuna modifica dell'elemento mobile del prelievo;

Considerando che, conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 360/ 67/CEE, occorre diminuire l'elemento mobile del prelievo applicabile ai prodotti trasformati che beneficiano di una restituzione alla produzione concessa ai prodotti di base utilizzati nella loro fabbricazione dell'ammontare di tale restituzione in ragione delle quantità di questi ultimi prese in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile;

Considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/ CEE, i prodotti trasformati possono essere soggetti totalmente o parzialmente alle disposizioni che prevedono la fissazione in anticipo del prelievo; che è opportuno avvalersi di tale possibilità per il malto, le crusche e i residui, nonché per alcune radici e farine di radici e tuberi denaturate, in ragione delle condizioni del mercato e delle necessità del commercio internazionale, in particolare dell'uso di stipulare contratti d'acquisto a lungo termine;

Considerando che, tenuto conto delle condizioni e della sensibilità del mercato del malto, è opportuno, in caso di fissazione in anticipo del prelievo, prevedere la riscossione di un supplemento in modo che il malto importato sotto questo regime giunga nella Comunità a condizioni che non compromettano l'equilibrio del mercato;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei cereali,

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Modifica del prelievo medio

Articolo 1

Se, durante il mese dell'importazione dei prodotti di cui al regolamento n. 360/67/CEE, la differenza, per 100 kg di prodotto di base, tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif, diminuita del prelievo medio calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 360/67/CEE, supera 0,25 unità di conto, il prelievo medio è aumentato della predetta differenza, arrotondata a 0,25 unità di conto o al multiplio di 0,25 unità di conto più vicino.

Tale aumento è applicato il giorno successivo a quello della costatazione del superamento.

Se, successivamente e nello stesso mese, la differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif presenta un divario di almeno 0,25 unità di conto rispetto al nuovo prelievo medio, quest'ultimo è aumentato o diminuito di un importo pari al divario costatato, arrotondato a 0,25 unità di conto o al multiplo di 0,25 unità di conto più vicino.

Tuttavia, l'ammontare del prelievo non può in alcun caso essere abbassato al di sotto del livello fissato il primo giorno del mese.

TITOLO II

Prelievo applicabile ai prodotti che beneficiano di un regime di restituzione alla produzione

Articolo 2

Il prelievo medio applicabile a 100 kg di prodotti trasformati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 A b), primo trattino, all'articolo 7, paragrafo 1, e agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento n. 360/ 67/CEE, è diminuito di un importo uguale alla restituzione alla produzione concessa alla data dell'importazione per:

a) 180 kg di granturco destinato all'industria trasformatrice del granturco, per le semole e i semolini di granturco destinati all'industria della birra;

b) 161 kg di granturco destinato all'industria produttrice di amido, per le farine e i semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06 della tariffa doganale comune;

c) 220 kg di grano tenero destinato all'industria produttrice di amido per l'amido di grano;

d) 152 kg di rotture di riso destinate all'industria produttrice di amido, per l'amido di riso;

e) 161 kg di granturco destinato all'industria produttrice di amido, per le fecole e gli amidi diversi da quelli di grano;

f) 400 kg di grano tenero destinato all'industria produttrice di amido, per il glutine di grano;

g) 200 kg di granturco destinato all'industria produttrice di amido, per gli altri glutini;

h) 210 kg di granturco destinato all'industria produttrice di amido, per il glucosio (destrosio) presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata;

i) 161 kg di granturco destinato all'industria produttrice di amido, per il glucosio presentato sotto forma diversa, nonché per lo sciroppo di glucosio.

TITOLO III

Fissazione in anticipo del prelievo

Articolo 3

1. Il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e agli articoli 8 e 12 del regolamento n. 360/67/CEE è fissato in anticipo, su domanda che l'interessato deve presentare al momento del deposito della domanda del titolo, per un'importazione da effettuare durante la durata di validità di quest'ultimo.

In tal caso, fatta salva l'applicazione eventuale dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 120/67/CEE, l'ammontare del prelievo è uguale a quello applicabile nel giorno del deposito della domanda del titolo d'importazione, modificato, all'occorrenza, in funzione del prezzo d'entrata del prodotto o dei prodotti di base presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo in vigore nel mese dell'importazione.

2. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 8 del regolamento n. 360/67/CEE, un supplemento si aggiunge al prelievo fissato in anticipo. Tale supplemento è uguale, per 100 kg di prodotto trasformato, al supplemento applicabile conformemente all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE e al regolamento n. 140/67/CEE [1] e secondo la tabella in vigore nel giorno del deposito della domanda del titolo, alla quantità di prodotto di base presa in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo. Esso è determinato in funzione del mese dell'importazione effettiva del prodotto trasformato; il supplemento applicabile a un'importazione effettuata durante l'ultimo mese di validità del titolo d'importazione è uguale a quello applicabile a un'importazione effettuata nel mese precedente.

Articolo 4

Per ciascun prodotto di cui al presente titolo, il periodo per il quale è possibile ottenere la fissazione in anticipo del prelievo può essere ridotto secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il 15 di ogni mese per il mese precedente e per prodotto:

a) le quantità totali per le quali sono stati rilasciati titoli d'importazione,

b) le quantità per le quali sono stati rilasciati titoli d'importazione con fissazione in anticipo del prelievo.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Tuttavia, esso è applicabile il 1° settembre 1967 per i prodotti trasformati a base di riso.

Il regolamento n. 229/67/CEE della Commissione del 29 giugno 1967, relativo alle modalità di calcolo del prelievo applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e alla fissazione anticipata del prelievo per taluni di questi [2], è abrogato.

[1] GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

[2] GU n. 137 del 30. 6. 1967, pag. 2929/67.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO N. 476/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1967

relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), e in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 25,

Considerando che, nel settore dei prodotti trasformati a base di cereali, la restituzione all'esportazione deve essere fissata in modo da compensare il divario esistente tra i prezzi dei prodotti di base nella Comunità e i corsi praticati sul mercato mondiale, conformemente ai criteri generali e specifici indicati all'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio del 21 giugno 1967, relativo alle regole generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo nel settore dei cereali (3), e all'articolo 14 del regolamento n. 360/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, relativo al regime d'importazione e di esportazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4);

Considerando che, per tener conto del prezzo dei prodotti di base considerati per la determinazione dell'elemento mobile del prelievo, è opportuno prendere in considerazione la differenza tra il prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'esportazione e la media dei prezzi cif del mese precedente;

Considerando che l'articolo 16 del regolamento n. 360/67/CEE prevede che, per i prodotti trasformati che beneficiano di una restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base utilizzati nella loro fabbricazione, sia tenuto conto di quest'ultima al momento del calcolo della restituzione all'esportazione; che è tuttavia inutile tener conto della restituzione alla produzione per le semole e i semolini di granturco utilizzati nella fabbricazione della birra, essendo gli Stati membri tenuti, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 367/67/CEE (5), a fare in modo che tale restituzione sia limitata ai quantitativi di semole e semolini di granturco effettivamente utilizzati dall'industria della birra nella Comunità;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione dei criteri di fissazione delle restituzioni previste all'articolo 14 del regolamento n. 360/67/CEE è tenuto conto in particolare, per 100 kg di prodotto trasformato,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 13.
(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 36.